

Dall'Agenzia delle entrate i primi chiarimenti sulle novità previste dalla legge di bilancio

# Welfare, tanti nodi da sciogliere

## Poca chiarezza sugli affitti e la definizione di prima casa

DI GIANPAOLO SBARAGLIA  
E GIOVANNA CHIARANDÀ\*

**C**hiarimenti delle Entrate sulle recenti novità fiscali in materia di welfare aziendale e premi di produttività. Questo quanto emerge dalla recente circolare 5/2024. Come noto, la legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17, l.n. 213/2023) ha apportato due distinte modifiche per il solo 2024. La prima riguarda l'esenzione dei fringe benefit. In particolare, è stato previsto che limitatamente al periodo d'imposta 2024, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro

per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti». Ai sensi del successivo comma 17, il limite di cui al secondo periodo del citato comma 16 «si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli». Sul punto, la circolare ha avuto modo di soffermarsi su due distinti aspetti della nuova norma: il concetto di «prima casa» e di «spese per l'affitto». Quanto al primo aspetto, la norma fa riferimento alla nozione di «prima casa» senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata. A tal fine, per ragioni logico sistematiche, si ritiene che rilevi la nozione di «abitazione principale» prevista per l'applicazione delle detra-

zioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) (interessi passivi per mutui), e 16 (canoni di locazione) del Tuir, ancorché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare, fra quelli indicati nell'articolo 12 del Tuir, del lavoratore dipendente, si è dell'avviso che siano rimborsabili, nei limiti normativi suindicati, sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che l'immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale del lavoratore ai sensi dei predetti articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1 quinquies, del Tuir. Tale lettura potrebbe risultare restrittiva, tenuto conto che l'esenzione dei fringe si applica «al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12» (art. 51, comma 3, Tuir). Quanto al secondo aspetto, invece, l'Ufficio ha osservato che, «con particolare riguardo alla locuzione «spese per l'affitto», si ritiene che debba farsi riferimento al canone risultante dal

contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno». Anche in tale caso, la lettura fornita appare limitante, tenuto conto che la

Amministrazione finanziaria non ha fornito precisazioni in merito all'effettivo ambito temporale della misura fiscale. Tuttavia, in base al tenore letterale della norma, dovrebbero considerarsi inclusi i premi erogati, ossia assegnati e percepiti dal dipendente, nell'anno 2024 e fino al 12 gennaio 2025, in applicazione del cd. «principio di cassa allargato» (art. 51, comma 1, Tuir). Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, i premi potrebbero essere disciplinati e re-

**La norma fa riferimento alla nozione di prima casa senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata. A tal fine, per ragioni logico sistematiche, si ritiene che rilevi la nozione di «abitazione principale» prevista per l'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) del Tuir**

norma genericamente si riferisce alle «spese» e non si limita ad agevolare il solo canone come invece risulta nella formulazione dell'articolo 15 Tuir. Così facendo sarebbero escluse voci comunque connesse alla locazione, come, ad esempio, le spese di registrazione o di bollo, le utenze, le spese condominiali, etc.. Infine, la seconda novità fiscale contenuta nella legge di bilancio 2024 concerne la disciplina dei premi di produttività. In particolare, il legislatore per il solo 2024, ha ridotto l'imposta sostitutiva sui premi di produttività dal 10 al 5% (art. 1, comma 18, legge di bilancio 2024). Tale riduzione è riservata ai «premi erogati nel 2024». Su tale aspetto,

regolati da accordi di secondo livello sottoscritti e depositati sia nel 2024, sia in anni precedenti, purché l'erogazione dei premi medesimi avvenga nel 2024 e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina agevolativa riservata ai premi di produttività, ovvero per titolari di reddito di lavoro dipendente nel settore privato pari ad euro 80.000 e nell'ammontare annuo di 3.000 euro e introdotti da accordi di secondo livello (aziendali o territoriali), di cui all'articolo 51, dlgs 51/2015 (Cfr. Circ. nn. 28/2016, 5/2018, 23/2023 e Ris. 36/2020).

\*studio legale e-Ius tax&legal

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE  
ANPIT, CIDEA, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL TERZIARIO,  
SEDE IN ROMA, 0017, Via Cristoforo Colombo 115  
tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it - Info@enbic.it

## Dall'Ade una bussola per i termini di presentazione delle Cu 2024

DI GIOVANNA CHIARANDÀ\*

L'Amministrazione finanziaria, con la ris. n. 13/2024, è tornata a pronunciarsi in merito alla Certificazione unica (Cu) 2024. L'Ufficio ha, in particolare, fornito specifiche indicazioni sui termini di presentazione delle Cu di redditi di lavoro autonomo «professionale», ossia esercitato abitualmente. Come noto, il datore di lavoro o committente, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a certificare, mediante la Cu, l'erogazione di talune categorie di reddito, tra cui redditi di lavoro dipendente (art. 49 Tuir) e quelli assimilati (art. 50 Tuir), redditi di lavoro autonomo (art. 53 Tuir), alcuni redditi diversi (art. 67 Tuir), ad es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, etc.. La Cu non riguarda, invece, differenti emolumenti, come gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti; la distribuzione di tali utili deve essere certificata mediante rilascio ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, del modello

Cupe, «Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti». Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato, con la Risoluzione in commento, che la scadenza generale per la trasmissione delle Cu è il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (18 marzo per le Cu 2024, cfr. Prov. n. 8253/2024). Peraltro, le Cu 2024, contenenti solo redditi esenti o redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi Persone Fisiche 2024, non anche con la dichiarazione precompilata (Mod. 730/2024), tra cui rientrano i menzionati redditi di lavoro autonomo «professionale», possono essere inviate in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024, ossia entro il termine di presentazione del modello 770/2024. Ciò, nonostante l'art. 19, dlgs n. 1/2024 abbia previsto, a partire dal 2024, in via sperimentale, che l'Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita Iva (im-

prenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta. Alla luce di tale novità, il termine di trasmissione delle Cu relative all'erogazione di redditi di lavoro autonomo professionale avrebbe dovuto essere quello ordinario del 18 marzo 2024. L'Amministrazione, invece, ha precisato che le Cu 2024 contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello Redditi Persone Fisiche 2024 - come i redditi di lavoro autonomo «professionale» - e non con il modello 730/2024, possano essere trasmesse entro il prossimo 31 ottobre. A partire dalle Cu 2025, relative al periodo d'imposta 2024, l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi Persone Fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo «professionale») dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Dovrebbero, invece, continuare a essere soggette al termi-

ne di trasmissione più ampio le Cu contenenti esclusivamente redditi esenti. Tra queste, ad esempio, le Cu aventi ad oggetto, in via esclusiva, l'erogazione di compensi non superiori a 15.000 euro ai lavoratori dello sport dilettantistico; difatti, i redditi percepiti dai lavoratori sportivi dilettantistici, qualificabili come redditi di lavoro autonomo o come redditi di lavoro dipendente o assimilati, non sono fiscalmente imponibili fino alla franchigia di 15.000 euro (art. 36, comma 6, dlgs n. 36/2021). Non dovrebbe, pertanto, sussistere, in relazione a tali Cu, un obbligo di trasmissione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Come ha affermato Fulvio De Gregorio - presidente di Enbic - l'intervento dell'Amministrazione finanziaria fornisce utili spunti agli operatori in merito alla corretta compilazione della certificazione unica, come evidenziato anche nell'apposito webinar organizzato proprio da Enbic sullo stesso argomento lo scorso 26 febbraio.

\*studio legale e-Ius tax&legal

© Riproduzione riservata